

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. N.23933/2018 R. Gen.

Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa

TRA

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e
(omissis) (omissis) e presso lo studio di quest'ultima elett.te dom.to in Roma
(omissis) (omissis) giusta mandato in calce al ricorso in riassunzione.

RICORRENTE

E

(per brevità di seguito

), in persona del legale rappresentante p. t., (omissis) (omissis) (omissis)
(omissis) (omissis) (omissis) in persona del (omissis),
rappresentati e difesi ex lege dall' (omissis) (omissis), presso i cui
uffici in (omissis) via (omissis) sono domiciliati ex lege.

RESISTENTI

all'udienza del 14.11.2019 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**
DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in
favore delle parti resistenti che si liquidano in €3700,00 per compensi oltre
spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.

Roma, 14.11.2019

IL GIUDICE

Dott.ssa C. Monterosso



FATTO

Con ricorso depositato in data 18.7.2018, ritualmente notificato, riassumeva il giudizio proposto davanti al TAR del Lazio (che aveva declinato la propria giurisdizione), avanzando le seguenti conclusioni:

“ In via cautelare: sussistendo i richiesti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora accogliere la spiegata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo a firma del Direttore (omissis) con cui è stata decretata la revoca dell’incarico di Titolare della sede estera di la Paz al dott. (omissis) ed il rientro dello steso presso la sede di Roma dal 1.2.2018 comunicato al ricorrente in data 15.1.2018 (decreto revoca n. prot.11/2018)

Nel merito:

- *in ogni caso accogliere il ricorso e dichiarare l’annullamento dell’atto impugnato con ogni conseguenza di legge richiedendo altresì la restituzione, a titolo di indennizzo e/o risarcimento delle indennità di servizio estero che il dott. (omissis) non ha percepito a seguito della revoca disposta nei suoi confronti, il tutto oltre ogni altro accessorio di legge anche sotto il profilo contributivo e previdenziale;*
- *quantificare l’indennità di servizio estero ad oggi non percepita dal dott. come pari a €50.454,00 oppure nella differente misura ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione;*
- *in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite oltre al rimborso forfettario per le spese generali IVA e CPA come per legge”*

Al riguardo deduceva il ricorrente:

- che in data 2.8.2016 l’(omissis)gli aveva conferito l’incarico di titolare di sede estera di (omissis)
- che in prossimità della fine del mese di aprile 2017 era stato avvertito che circolava sul web un video che lo ritraeva nella propria abitazione in atteggiamenti di intimità senza che il ricorrente fosse consapevole in quel momento di essere ripreso da una web cam;
- che tali fatti risalivano all’anno 2015 e quindi ben prima che il ricorrente ricevesse l’incarico da parte dell’
- che aveva prontamente denunciato il tutto inibendo ai gestori del sito la diffusione delle immagini che erano state bloccate dopo poche ore;
- che in data 24.4.2017 aveva inviato una missiva di chiarimenti alla dott.Ssa (omissis) (omissis) essendo quest’ultima venuta a conoscenza tramite sue fonti dello spiacevole episodio che lo aveva riguardato, rappresentando che il video in questione era stato immediatamente rimosso dal web dopo il suo intervento;
- che era seguita una replica dell’ che aveva accolto le sue giustificazioni senza che venisse attivato alcun procedimento disciplinare;
- che con missiva del 5.12.2017, dopo ben otto mesi dai chiarimenti forniti in merito all’episodio il (omissis) dell’(omissis) pur dichiarando esplicitamente di non aver attivato alcun procedimento disciplinare aveva invitato il ricorrente a chiedere lui stesso il rientro presso la sede di Roma pena la formale revoca dell’incarico, missiva pervenuta al ricorrente il 20.12.2017;



- che il ricorrente con lettera del 22.12.2017 aveva contestato tale richiesta;
- che in data 1.1.2018 aveva ricevuto via email la comunicazione di revoca dell'incarico di (omissis) (omissis) e il disposto rientro presso la sede di Roma con decorrenza 1.2.2018,;
- che a decorrere dal 1.2.2018 non aveva più percepito l'indennità di servizio estero mensilmente pari a €8.409,00 netti.

Deduceva l'illegittimità del provvedimento dell (omissis) (omissis) con cui era stata disposta la revoca dell'incarico dallo stesso rivestito di (omissis) (omissis) ed il suo rientro presso la sede (omissis) di Roma dal 1 febbraio 2018 in quanto non adeguatamente motivato, richiamando solo generiche ragioni di incompatibilità ambientale e in quanto non fondato sulle gravi ragioni richieste dall'art.11 comma 3 del Decreto 22.7.2015 n.113.

Al riguardo evidenziava che anche le comunicazioni con le Autorità della sottolineavano gli ottimi risultati raggiunti dal ricorrente nel corso del suo incarico.

Deduceva che (omissis) non aveva mai fornito alcuna prova documentale circa l'esistenza delle dedotte ragioni di incompatibilità ambientale.

Deduceva altresì l'illegittimità della disposta revoca in quanto adottata in assenza di alcun provvedimento disciplinare con tempestiva contestazione dell'addebito e termine a difesa per le giustificazioni del lavoratore.

Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.

Si costituivano (omissis) e il (omissis) (omissis) (omissis) eccependo il difetto di legittimazione passiva del (omissis)

Eccepevano l'infondatezza del ricorso essendo lo stesso fondato sulla violazione della legge 241/90 che regola solo il procedimento amministrativo. Poiché nel caso di specie la contestazione non riguardava la legittimità di un provvedimento amministrativo deduceva l'infondatezza del ricorso.

Contestava altresì la fondatezza del ricorso avendo l'Amministrazione revocato l'incarico di titolare di sede estera in ragione della sopravvenuta carenza del rapporto fiduciario tra l'Agenzia e il ricorrente.

Deduceva che lo stesso ricorrente nel riscontrare la nota della amministrazione del 21.4.2017 aveva riconosciuto di rendersi certamente conto del valore lesivo della sua persona, del codice di comportamento e dell'immagine dell'Agenzia del video che era girato sul web .

Deducevano che la cessazione del rapporto fiduciario tra il Direttore dell'Agenzia ed il titolare di (omissis) (omissis) stante la lesione dell'immagine dell'Amministrazione resistente, determinava, quindi, l'Amministrazione all'adozione della decisione ex adverso gravata, tenuto conto altresì dell'integrazione degli estremi dell'incompatibilità ambientale e funzionale del dr.(omissis) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 Capo IV della Convenzione tra il (omissis) e l' (omissis)



In particolare deduceva che la revoca dell'incarico risultava motivata avuto riguardo ai " *contenuti delle note a firma del Direttore dell' prot. n. 15412 del 5 dicembre 2017 e prot. 16553 del 29.12.2017, che segnalano una serie di eventi spiacevoli che hanno notevolmente inciso sul percorso professionale del (omissis) (omissis) facendo emergere una sua chiara incompatibilità rispetto al contesto ambientale nel quale si è trovato a svolgere la propria attività lavorativa, anche ai sensi dell'Art. 14 commi 2 e 3 del*

Deduceva che le comunicazioni intercorse avevano posto il ricorrente in condizione di conoscere le ragioni poste a fondamento del provvedimento della amministrazione e che vi era stata una lesione del vincolo fiduciario tra l'amministrazione e il ricorrente che giustificava la revoca del mandato fiduciario.

Contestava poi che fosse dovuta l'indennità di servizio estero essendo detta indennità correlata alle maggiori spese e al maggior impegno richiesto per lo svolgimento della attività lavorativa all'estero, attività che dall'1.2.2018 non era stata più prestata dal ricorrente.

Veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e veniva sentito liberamente il ricorrente. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 14.11.2019 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

DIRITTO

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (omissis) è infondata.

Al riguardo infatti emerge dallo statuto dell'(omissis) che il (omissis) esercita poteri di coordinamento e controllo della attività dell'(omissis) approvando i bilanci e il raggiungimento degli obiettivi (art.3 regolamento (omissis) (omissis) (omissis)

Quanto al merito , limitato alla domanda avanzata ex art.414 c.p.c essendo stata la domanda cautelare già stata esaminata con esito negativo da un diverso giudice assegnatario, il ricorso è infondato.

Al riguardo, si richiama la normativa in materia e in particolare il D.M. 22 luglio 2015, n. 113 - Regolamento recante:

(omissis) (omissis) che all'art.. 9 comma 4, recita: " *I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro.*"

L'art. 14 n.2 della Convenzione conclusa tra l' e il (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) prevede altresì: " *I titolari delle sedi all'estero dell'Agenzia si attengono, nella comunicazione pubblica, alla linea concordata con i capi missione e li tengono costantemente informati su: (omissis) (omissis)*

- a) rapporti intrattenuti con le autorità e con la società civile dei Paesi di accreditamento;
- b) stato di attuazione delle iniziative;



c) provvedimenti disciplinari ed ogni altra situazione significativa relativa ai soggetti di cui all'articolo 11 dello statuto;

d) ogni circostanza suscettibile di avere rilevanza nei rapporti con i Paesi di accreditamento" (allegato 15 parte ricorrente).

Il provvedimento di revoca dell'incarico (omissis) (omissis) è stato adottato dalla amministrazione con la seguente motivazione: "... VISTI i contenuti delle note a firma del Direttore dell' (omissis) prot.15412 del 5.12.2017 e prot. 16553 del 29.12.2017 che segnalano una serie di eventi spiacevoli che hanno notevolmente inciso sul percorso professionale del (omissis) facendo emergere una sua chiara incompatibilità rispetto al contesto ambientale nel quale si è trovato a svolgere la propria attività lavorativa anche ai sensi dell'art.14 commi 2 e 3 del capo IV della (omissis) ".

Il provvedimento di revoca quindi trova il suo fondamento in ragioni di incompatibilità ambientale e per il venir meno del vincolo fiduciario.

Al riguardo dagli atti allegati dalle parti emerge che in data 21.4.2017 il Direttore (omissis) aveva richiesto al ricorrente chiarimenti in ordine al un video in circolazione sul web. La missiva testualmente recita: "in data 20 aprile 2017 è stata segnalata la presenza su 'YouTube' di un video contenente atti osceni riferito alla sua persona, altamente lesivo dell'immagine dell'Agenzia, nonché della dignità e del decoro della sua persona.

Tale comportamento violerebbe, in particolare, l'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, art. 1 del CCNI dei 2003 lettera f) e gli artt. 9, 21 e 22 del Codice di Comportamento dell'Agenzia.

A tal riguardo chiedo urgenti e dettagliate spiegazioni in merito a quanto accaduto." (allegato 3 parte resistente).

Con nota del 24.4.2017 il ricorrente forniva i chiarimenti richiesti dichiarando:"

Il 20 aprile ho ricevuto una telefonata del (omissis) che mi segnalava la presenza di un video su YouTube, fatto di cui non ero assolutamente a conoscenza, e che mi ha lasciato stupito, estremamente turbato, mortificato e preoccupato; **certamente mi rendo conto del valore lesivo della mia persona, del codice di comportamento e dell'immagine dell'Agenzia.** Ho prontamente segnalato ai gestori del sito la grave infrazione alle norme di privacy da parte di un utente abusivo, risultante come "police International": in seguito alla mia denuncia, immediatamente successiva alla telefonata sopra citata, il video (che fortunatamente era stato visto da pochissime persone) e' stato prontamente rimosso.

Verso l'inizio del 2016, ero stato vittima di un tentativo di estorsione per via informatica da parte di malviventi presumibilmente della Costa d'Avorio che chiedevano, con ripetute email, invio di denaro "pena conseguenze serie". Mi sono dunque recato alla Polizia Postale di Viale Trastevere, dove mi hanno detto che a) nel loro Ufficio ricevono decine di segnalazioni di truffe e tentativi di estorsione informatici da parte di bande nigeriane e non solo, dedite a questo tipo di crimini, utilizzando anche foto o video privati trafugati con l'inganno; b) che era assolutamente inutile deporre denuncia formale perche' i loro funzionari non potevano risalire a quale fonte provenivano dette email e c) che avrebbero potuto soltanto iniziare un improbabile procedimento internazionale con l'Interpol, consigliandomi di lasciar perdere. Non immaginavo certo di finire sul web e nessuno, dico NESSUNO, fino ad ora mi aveva mai avvertito, altrimenti avrei preso immediati provvedimenti. Quanto alle mail, non ho risposto e le ho cancellate per non lasciare tracce di un brutto episodio.

Ribadisco di essere profondamente turbato e rattristato da questo incidente, che mi auguro resti nell'ambito di un numero il piu' ristretto possibile di persone."(allegato 4 parte resistente).



Dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente pertanto emerge che il video che è circolato su YOU TUBE, ad aprile 2017 e quindi quando lo stesso già svolgeva il suo incarico alla sede di (omissis) e che tale video era fortemente lesivo sia della sua persona che della immagine della (omissis) *“certamente mi rendo conto del valore lesivo della mia persona, del codice di comportamento e dell'immagine dell'Agenzia.”*.

Lo stesso ricorrente quindi ammette che tale evento, pur dallo stesso non voluto, ha leso l'immagine della (omissis) E' evidente che rappresentando il ricorrente (omissis) a (omissis) la lesione della immagine della Agenzia ha determinato l'incompatibilità ambientale posta a fondamento dl decreto di revoca.

Emerge dagli atti allegati dalle parti e in particolare dalla documentazione depositata da parte resistente che il ricorrente aveva avuto un colloquio personale con il Direttore (omissis) nel quale gli era stata rappresentata l'opportunità di un rientro anticipato in Italia avuto riguardo agli eventi accaduti a La Paz e che all'esito di tale colloquio lo stesso sia stato sollecitato a rientrare anticipatamente con le due missive del 5.12.2017 e del 29.12.2017, missive che tuttavia il ricorrente ha contestato .

Al riguardo con missiva del 5.12.2017 il direttore (omissis) invitava il ricorrente al rientro anticipato. La missiva infatti recita: deducendo: *“...Dopo la tua assegnazione alla sede di (omissis) nel novembre 2016 ed a partire da gennaio 2017, si sono verificati una serie di eventi spiacevoli che hanno fortemente influito sul tuo percorso professionale presso la nostra Agenzia, dal procedimento disciplinare per alcune tue comunicazioni che avevano causato una situazione di forte disagio all'Agenzia verso referenti esterni nello scorso mese di gennaio, fino alle successive sconcertanti vicende legate ad un video, relativo alla tua persona, in circolazione su YouTube, che ha causato un grave e pesante danno d'immagine alla nostra reputazione.*

Dopo la notizia di quel video, sono stata ad un passo dall'attivare un nuovo procedimento disciplinare nei tuoi confronti, ma ho ritenuto, in quel momento, di venirti incontro ed accogliere le tue giustificazioni, anche se sono fermamente convinta che i referenti istituzionali pubblici - come noi siamo - debbano evitare ogni situazione, anche privata, che possa porli in situazioni di ambiguità e potenziale danno d'immagine verso il proprio Paese e le istituzioni che rappresentano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, i Dirigenti - e poi io stessa - ti avevamo segnalato, in un colloquio riservato, con schiettezza ed approccio sincero, in occasione dell' Assemblea Annuale degli uffici (omissis) dello scorso mese di settembre, la necessità urgente di un tuo anticipato rientro in sede anche per una serie di segnalazioni, non proprio favorevoli nei tuoi confronti, che (omissis) (omissis) mi aveva evidenziato, relative alla tua attività in (omissis)

Pertanto ribadisco quanto ti ho comunicato nel nostro incontro di fine settembre ed attendo un tuo riscontro entro 15 giorni dalla data di ricezione di questa lettera riservata, nella quale vorrai chiedermi il rientro presso la sede di Roma entro la fine di gennaio 2018. Il tuo rientro è urgente per la necessità di sostenere le attività dell'Agenzia nei molteplici progetti che annualmente ci troviamo a gestire con scarso personale specializzato, almeno fin quando non immetteremo nuove leve attraverso l'espletamento del concorso nel 2018; dunque il tuo rientro è in linea con le esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia.



Se non riceverò tuo riscontro nei termini sopra indicati, mi troverò costretta ad inviarti, entro la fine del corrente mese di dicembre, una formale lettera di rientro presso la sede di Roma, entro gennaio 2018, senza ulteriori motivazioni.”.

Il ricorrente contestava tale missiva con missiva del 22.12.2017 “ *contesto gli assunti in essa esposti perché non sussistono a mio avviso e non solo gravi motivi di revoca dell’incarico conferitomi presso la sede estera di (omissis)* ” (allegato 6 parte ricorrente).

Con successiva missiva del 29.12.2019 il Direttore (omissis) invitava nuovamente il ricorrente a rientrare presso la sede di Roma dal 1.2.2018 riservandosi in caso contrario di attivare la procedura di revoca dell’incarico.

Non avendo il ricorrente richiesto il rientro anticipato l’amministrazione ha quindi proceduto alla revoca dell’incarico per una situazione di evidente incompatibilità ambientale e lesione del vincolo fiduciario.

Al riguardo la semplice ammissione del ricorrente in relazione al video pubblicato sul web della effettiva efficacia lesiva dell’immagine della evidenza la sussistenza della incompatibilità ambientale e il venir meno del vincolo fiduciario posto a fondamento dell’incarico.

Il provvedimento impugnato appare quindi fondato su ragioni effettive e reali ed è quindi legittimo.

Infondata è poi la domanda di pagamento della indennità di servizio estero essendo tale indennità legata allo svolgimento di una attività lavorativa all’estero e non avendo il ricorrente svolto tale attività dal 1.2.2018.

Il ricorso deve essere quindi integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in €3700,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.

Roma, 14.11.2019

IL GIUDICE
Dott.ssa C. Monterosso

